

Roma, 5 novembre 2012

Prot. n. 810 / AGC

SPETT.LE
DIREZIONE GENERALE
PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
MINISTERO DEL LAVORO
VIA FLAVIA, 6
00185 ROMA

Oggetto: **istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 – apprendistato stagionale.**

Ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 167 del 2011, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 16, lettera d), legge 28 giugno 2012, n. 92, <<l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro>>.

L'articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 167, stabilisce che, <<per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato>>.

La materia è disciplinata, per il settore Turismo, dall'articolo 15 dell'accordo del 17 aprile 2012 con il quale Federalberghi e le altre organizzazioni comparativamente più rappresentative hanno esplicitamente previsto la possibilità di <<articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato>>.

Il comma 2 dell'articolo 15 stabilisce inoltre che l'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione possa <<esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati>>.

Il comma 3 dell'articolo 3 dello stesso accordo prevede che, ai fini della determinazione del numero di apprendisti da mantenere in servizio, non si computino <<gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza>>.

In altri termini, le parti stipulanti - tenuto conto del fatto che per gli apprendisti stagionali assunti a tempo determinato non è configurabile l'ipotesi della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine - hanno individuato, avvalendosi della delega conferita dalla legge, un meccanismo di tutela equivalente, che attribuisce all'apprendista stagionale il medesimo livello di protezione accordato ai lavoratori qualificati stagionali, per i quali la stabilizzazione del rapporto si realizza mediante l'attribuzione - in capo al lavoratore - della facoltà di esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione.

Considerata l'importanza della materia, si ritiene opportuno chiedere a codesta Direzione di confermare che la soluzione adottata è da ritenersi conforme alla disposizione di legge, in quanto opera all'interno della delega riconosciuta alla contrattazione collettiva ai sensi del richiamato articolo 4, comma 5, del testo unico dell'apprendistato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Alessandro Massimo Nucara)